

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Prot. 4120/ALBO del 18/10/2016

AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
ALL'ALBO
SEDE

Oggetto: Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) – Misure di prevenzione e protezione dai rischi

In considerazione della valutazione del rischio effettuata e delle modalità organizzative e procedurali dell'attività lavorativa, si elencano le seguenti disposizioni finalizzate alla riduzione dei rischi, alla prevenzione degli infortuni, alla protezione della salute.

DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO A TUTTO IL PERSONALE

COMPORAMENTI VIETATI

- È vietato fumare in tutti gli ambienti interni ed esterni dell'edificio scolastico.
- È vietato usare e/o detenere sostanze infiammabili (alcool, ecc.) e usare fiamme libere.
- È vietato usare apparecchiature non espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico (stufe, fornelli, frigoriferi, ecc.).
- È vietato usare mezzi di sollevamento impropri come, sedie e banchi.
- È vietato utilizzare apparecchiature elettriche non a norma o non allacciate a rete secondo norma.
- È vietato utilizzare in modo improprio rispetto alle istruzioni strumenti e/o attrezzature.
- È vietato l'abbandono o il mancato rigoverno di strumenti o materiali dopo l'uso.
- È vietato l'abbandono anche temporaneo di materiali o sostanze nocive come i materiali per la pulizia.
- È vietato l'utilizzo di materiali, senza aver verificato se siano dannosi alla salute.
- È vietato l'utilizzo di attrezzi senza adottare le cautele del caso.
- È vietato consentire agli studenti di accedere in aule speciali o laboratori senza l'adulto responsabile.
- È vietato consentire il passaggio su pavimentazioni bagnate o con materiale scivoloso in particolare nei servizi e nelle scale.
- È vietato utilizzare spazi per le attività degli alunni senza aver preventivamente verificato l'assenza di pericoli.
- È vietato utilizzare i sottoscala come depositi.
- È vietato accatastare materiale combustibile in aule e/o depositi.
- È vietato ingombrare con arredi o altro le vie di fuga da utilizzare nei casi di emergenza.
- È vietato depositare sugli armadi o altri appoggi elevati, in prossimità di bordi, oggetti che possono cadere e arrecare danno alle persone.
- È vietato affiggere alle pareti materiale di qualunque genere a meno di due metri dalla segnaletica di sicurezza.
- È vietata la somministrazione di farmaci agli alunni senza autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- È vietato lasciare anche temporaneamente apparecchiature collegate alla rete elettrica.
- È vietato indossare scarpe con tacchi a spillo, eccessivamente alte o instabili che, in caso di emergenza, non consentirebbero un rapido e sicuro esodo.

COMPORAMENTI **OBBLIGATORI**

- È obbligatorio segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico ogni forma di pericolo come vetri rotti, fili elettrici scoperti, caduta di strutture fisse e di materiali che possano essere indicatori di pericolo, ecc.
- È obbligatorio durante le operazioni di primo soccorso e medicazione, in presenza di liquidi biologici, utilizzare guanti monouso.
- È obbligatorio per le lavoratrici in gravidanza informare tempestivamente il Dirigente Scolastico del loro stato.
- È obbligatorio, negli interventi consentiti su apparecchiature elettriche (sostituzione cartucce stampanti, pulizia, ecc), staccare la spina o aprire l'interruttore bipolare del quadro elettrico a monte, assicurandosi che l'erogazione della corrente elettrica sia mantenuta sospesa per tutta la durata dell'operazione.
- È obbligatoria la lettura delle avvertenze descritte sull'etichetta dei prodotti usati.
- È obbligatorio prestare soccorso all'infortunato.
- È obbligatorio il rispetto degli orari di lavoro o l'abbandono del posto di lavoro se non per motivi di sicurezza.
- È obbligatoria la vigilanza ininterrotta sui minori in consegna.
- È obbligatorio utilizzare gli impianti tecnologici con la massima cautela nell'uso.

DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO AI DOCENTI

- Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
- Esercitare ininterrottamente il compito di vigilanza in tutti i momenti della permanenza scolastica degli studenti. In caso di allontanamento, per giustificato motivo, affidare la classe ad un collaboratore scolastico.
- Illustrare agli studenti le procedure di evacuazione e le modalità di comportamento da adottare in caso di situazioni di emergenza.
- Indicare il percorso di esodo da seguire in caso di evacuazione e nominare apri fila e chiudi-fila.
- Organizzare attività di movimento degli studenti soltanto in ambienti privi di ostacoli o ingombri.
- È vietato svolgere attività di qualunque genere in prossimità di spigoli vivi come termosifoni non protetti, spigoli di finestre ed arredi scolastici.
- Non impartire compiti o incombenze che possano procurare danni agli alunni, in particolare, non utilizzare gli studenti per il trasporto di arredi.
- Utilizzare soltanto sussidi con il marchio di conformità CE e non utilizzare strumenti danneggiati o arrugginiti.
- Mantenere il materiale scolastico in modo da non creare ingombri, in particolare disporre gli zainetti in modo da evitare il rischio cadute.
- Organizzare le attività didattiche in modo da evitare per gli alunni un eccesso di peso di libri da trasportare. In classe indicare e richiedere agli alunni una postura corretta.
- È vietato utilizzare chiodi, ganci, puntine da disegno e simili dispositivi per affiggere alle pareti eventuale materiale scolastico o altro. Per tali esigenze è consentito esclusivamente l'utilizzo di nastro adesivo o velcro.
- In caso di infortunio durante le lezioni o le attività aggiuntive, indagare e denunciare subito le eventuali cause relazionando dettagliatamente per iscritto l'accaduto.

DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO A COLORO CHE UTILIZZANO VIDEOTERMINALI

- Ogni 120 minuti di applicazione continuativa ai videoterminali, sospendere per 15 minuti l'attività.
- Nelle attività alla scrivania mantenere una posizione eretta della spina dorsale.
- Operare alla scrivania in posizione di luce naturale o artificiale favorevole.

DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO AI COLLABORATORI SCOLASTICI

- È vietato spostare/ sollevare da soli pesi superiori a 25 kg (uomini) o 20 kg (donne), per pesi superiori farsi aiutare.
- Non sollevare carichi flettendo il tronco ma alzandosi sulle gambe tenendo le braccia tese.
- Provvedere ad una frequente pulizia dei servizi igienici.
- Quando il pavimento è bagnato interdire l'accesso all'ambiente provvedendo all'immediata asciugatura.
- Nelle operazioni di piccola manutenzione, movimentazione manuale dei carichi e di pulizia usare i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) messi a disposizione (guanti, ecc).

NELLE OPERAZIONI DI PULIZIA È NECESSARIO:

- Utilizzare SEMPRE i dispositivi di protezione individuali.
- Essere a conoscenza della scheda tecnica di sicurezza del prodotto chimico utilizzato e leggere le avvertenze riportate nella scheda e sulla confezione prima dell'utilizzo di qualsiasi prodotto.
- Avere cura ed attenzione nel mantenere l'etichetta sull'apposito contenitore.
- Non travasare i prodotti in contenitori diversi dall'originale.
- Non miscelare prodotti/detersivi diversi
- Non lasciare in giro incustoditi, anche se temporaneamente, i prodotti di pulizia.
- Non usare prodotti chimici per la pulizia in modo difforme dalle modalità d'uso riportate nelle istruzioni.
- Custodire sempre i prodotti per la pulizia in ambienti chiusi a chiave.

In considerazione dell'entrata in vigore DM 12/05/2016, che impone anche l'applicazione di quanto stabilito nelle Norme di Esercizio del DM 26 agosto 1992, con la presente si dispone inoltre quanto segue:

- Ogni Collaboratore Scolastico dovrà vigilare affinché le vie di uscita siano tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale che possa comprometterne l'utilizzo.
- Ogni Collaboratore Scolastico dovrà assicurare l'agevole apertura e funzionalità dei serramenti segnalando per iscritto ogni anomalia.
- Ogni Collaboratore Scolastico, nell'ambito della propria area di lavoro, dovrà verificare l'efficienza delle uscite di sicurezza, prima dell'inizio delle lezioni e durante i periodi di attività della scuola, segnalando per iscritto ogni anomalia.

Si riporta l'art. 20 del D.Lgs. 81/08 riguardante gli OBBLIGHI DEI LAVORATORI

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Si riporta l'art. 59 del D.Lgs. 81/08 riguardante le SANZIONI PER I LAVORATORI

1. I lavoratori sono puniti:

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i);
- b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Ing. Vincenzo Parascandolo




Il Dirigente Scolastico



Segue elenco firme di tutti i lavoratori per presa visione e notifica.